Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 17 settembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 331ª seduta pubblica, lunedì 27 settembre 1965, alle ore 17 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione dei disegni di legge*:

1. Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori (915) *Relatore*: AZARA.

2. Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto (916) *Relatore*: AZARA.

3. Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (144) - *Relatore*: MONNI.

4. Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (1267) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore*: AGRIMI.

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588) - *Relatore*: FERRONI.

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè adottato a New York il 28 settembre 1962 (1008) *Relatore*: STIRATI.

7. Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° agosto 1963 (1039) - *Relatore*: STIRATI.

8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960 (697) - *Relatore*: BOLETTIERI.

9. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957 (699) - *Relatore*: RUBINACCI.

10. Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro:

Convenzione internazionale del lavoro n. 117 concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale adottata a Ginevra il 22 giugno 1962;

Convenzione internazionale del lavoro n. 118 concernente l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962 (1170) *Relatore*: MONTINI.

11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi *Memorandum*, concluso a Roma il 7 dicembre 1962 (1208) *Relatore*: MONTINI.

12. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962 (1209) - *Relatore*: SANTERO.

13. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 7 maggio 1962, per l'integrazione del l'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 (1216) *Relatore*: JANNUZZI.

14. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Colombia, concluso a Bogotà il 30 marzo 1963 (1217) - *Relatore*: CESCHI.

II. *Seguito della discussione del disegno di legge*:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201) - *Relatore*: SCHIAVONE.

III. *Discussione dei disegni di legge*:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale (202) - *Relatore*: SCHIAVONE.

2. Tutela delle novità vegetali (692) - *Relatore*: BERNARDINETTI.

(6816)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCCLIX seduta pubblica, per lunedì 27 settembre 1965, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

(6845)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. **1069**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente di N. S. di Fatima e Sant'Anna, nel comune di Sant'Ambrogio di Torino (Torino).

N. 1069. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Susa in data 1° ottobre 1964, integrato con due dichiarazioni entrambe del 31 stessi mese ed anno, relativo all'erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente di N. S. di Fatima e Sant'Anna in frazione San Pietro del comune di Sant'Ambrogio di Torino (Torino). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Vicaria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. **1070**.

Soppressione della fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo in comune di Reana del Roiale (Udine).

N. 1070. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo sita in frazione Zompitta del comune di Reana del Roiale (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1965, n. **1071**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Tabano, in Jesi (Ancona).

N. 1071. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Tabano, in Jesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1965, n. 1072.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco d'Assisi in Monopoli (Bari).

N. 1072. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, in Monopoli (Bari), sede della locale Parrocchia di Santa Maria Amalfitana.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1965, n. 1073.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Danielli Stefanini » nel comune di San Giuliano Terme (Pisa).

N. 1073. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Danielli Stefanini », con sede in Ripafratta, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1965.

Sostituzione di un componente la Commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1946, numero 15532, con il quale venne nominata la Commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio agli esattori delle imposte dirette;

Considerato che il rag. Ageo Balboni, rappresentante dell'Associazione nazionale degli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette nella suddetta Commissione è deceduto recentemente e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Atteso che la predetta Associazione ha designato quale proprio nuovo rappresentante il cav. di gr. croce Pietro Mancini, presidente dell'Associazione stessa.

Decreta:

Il cav. di gr. cr. Pietro Mancini, presidente dell'A.N.E.R.T., è nominato membro effettivo della Commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette, in sostituzione del rag. Ageo Balboni, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 333

(6311)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1965.

Determinazione del limite del valore dei premi per operazioni a premi soggetti a tassa di licenza e generi per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede che può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge 1938, e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1965, nella misura di L. 3000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo per i quali, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge 1938, e successive modificazioni, può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi a giudizio insindacabile degli organi di cui agli articoli 58 e 59 del predetto regio decreto-legge modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, sono indicati nel seguente elenco:

carni (bovine, suine ed ovine) anche in scatola, pollame, uova, salumi, olii e grassi alimentari, estratti alimentari e prodotti affini, conserve alimentari, latte, formaggi, farine di frumento e di granoturco, pane, paste alimentari, legumi, riso, caffè e surrogati di caffè, prodotti dolciari, zucchero, polveri per acqua da tavola, vini da pasto e tè.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, non diretta ad incrementare la vendita di altri prodotti, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 25 giugno 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1965
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 281. — BAIOCCHI

(6452)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1965.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 30 aprile 1964, n. 80, con il quale l'Amministrazione provinciale di Rieti ha deliberato di classificare provinciale la strada: « Case del Forno - provinciale Aminternina » che, dalla località Case del Forno va a Brusciano, a Fagge ed a Santa Maria raggiungendo la provincia Aminternina (km. 3,300);

Visto il voto 6 aprile 1965, n. 621, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 lettera *d*) della citata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5, della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Case del Forno - provinciale Aminternina » che dalla località Case del Forno va a Brusciano, a Fagge ed a Santa Maria raggiungendo la provinciale Aminternina (km. 3,300) in provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(6307)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di Magreglio (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 febbraio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Magreglio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Magreglio (Como);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse perchè forma, con le sue attrattive paesistiche e panoramiche, un quadro naturale di suggestiva bellezza, offrendo inoltre un naturale susseguirsi di punti di vista e belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze, nonchè la magnifica visuale del lago;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Magreglio (Como), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ovest: la strada provinciale Vallassina;

sud e a *est*: i territori di Barni e di Oliveto Lario;

nord: zona già sottoposta a vincolo con decreto 13 settembre 1954 e relativa al Santuario della Madonna del Ghisallo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Magreglio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto al l'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 luglio 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 27 febbraio 1964

MAGREGLIO - Tutela paesistica.

La Commissione

Udito il rappresentante del Comune;

Considerato che la zona di cui si tratta riveste notevole importanza dal punto di vista paesistico formando un quadro naturale di suggestiva bellezza;

Ritenuto inoltre che la stessa offre un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la magnifica visuale del lago;

Rilevata la necessità di tutelare la zona di cui trattasi affinchè costruzioni non controllate non ne mutino le caratteristiche;

Delibera:

all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella zona del territorio del comune di Magreglio, a est della strada provinciale Vallassina, avente i seguenti limiti:

ovest: la strada provinciale Vallassina;

nord e a *est*: i territori di Barni e Oliveto Lazio;

nord: zone già sottoposte a vincolo con decreto del 13 settembre 1954 e relativo al Santuario della Madonna del Ghisallo.

(6398)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1965.

Partecipazione dell'ENEL alle attività elettriche esercitate dal Consorzio Ligure Piacentino Trebbia-Aveto, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 727, recante norme relative al subingresso dell'Ente nazionale per l'energia elettrica nei rapporti giuridici dei concorsi fra Comuni e Provincie, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962;

Vista l'istanza avanzata in data 13 maggio 1964, dal Consorzio Ligure Piacentino Trebbia-Aveto, con sede in Piacenza, via Vigolano n. 1, tendente ad ottenere il riconoscimento della preminenza irrigua e potabile dell'utilizzazione delle acque dei torrenti Trebbia ed Aveto;

Vista la deliberazione adottata nella seduta del 26 luglio 1965, dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 643, che ha riconosciuto per il Consorzio predetto la preminenza delle finalità di utilizzazione delle acque per uso irriguo e potabile, in modo che la produzione di energia elettrica rimane subordinata alle esigenze della utilizzazione predetta;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente nazionale per l'energia elettrica è autorizzato a partecipare, per quanto attiene all'attività elettrica, al Consorzio Ligure Piacentino Trebbia-Aveto, con sede in Piacenza, via Vigolano n. 1.

Roma, addì 10 agosto 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(6128)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa Mare a responsabilità limitata », con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 14 maggio 1965, dalle quali si rileva che la « Società cooperativa Mare a responsabilità limitata », con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 14 luglio 1964, è stata sciolta volontariamente ed il sig. Fiscaletti Domenico ne è stato nominato liquidatore e che la stessa peraltro non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visto il parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente in argomento espresso dal Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa Mare a responsabilità limitata », con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito notaio Michele Ciciolla in data 19 maggio 1956, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Fortunato Olivieri ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(6130)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1965.

Autorizzazione alla S.p.a. « La Fenice » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nei rami furti ed infortuni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « La Fenice » Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: grandine e incendio, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: furti ed infortuni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « La Fenice » Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: furti ed infortuni.

Roma, addì 20 agosto 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(6598)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1965.

Autorizzazione alla S.p.a. « Compagnia meridionale di assicurazioni », con sede in Napoli, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami aeronautica e trasporti e la riassicurazione negli stessi rami.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « Compagnia meridionale di assicurazioni », con sede in Napoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, trasporti e la riassicurazione negli stessi rami;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza e in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Compagnia meridionale di assicurazioni », con sede in Napoli, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, trasporti e la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 20 agosto 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(6599)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1965.

Prezzi di vendita degli stampati del servizio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Riconosciuta la necessità di adeguare i prezzi di vendita degli stampati del servizio dei conti correnti postali ai costi attuali di stampa, allestimento e sovrastampa dei moduli;

Decreta:

I prezzi di vendita degli stampati del servizio dei conti correnti postali sono fissati nelle seguenti misure:

Specie dei moduli	Prezzo di vendita Lire
Mod. ch 8 - Bollettini di versamento sovrastampati:	
fascicolo da 50 esemplari	125
Mod. ch 8-*bis* - Bollettini di versamento in bianco:	
fascicolo da 50 esemplari	60
Mod. ch 8-*bis* IGE - Bollettini di versamento in bianco per pagamento i.g.e:	
fascicolo da 50 esemplari	75
Mod. ch 8-*ter* - Bollettini di versamento a quattro tagliandi (per il pagamento di tasse):	
fascicolo da 50 esemplari	60
Mod. ch 8-*quater* - Bollettini di versamento a quattro tagliandi (per attestazione):	
fascicolo da 50 esemplari	80
Mod. ch 16 - Assegni:	
fascicolo da 25 esemplari	255
Mod. ch 16 speciali - Assegni senza certificato di allibramento:	
fascicolo da 25 esemplari	215
Mod. ch 16 con attestazione- Assegni a 4 tagliandi:	
fascicolo da 25 esemplari	285
Mod. ch 16-*bis* - Distinte di accompagnamento dei mod. ch 16 spec. o dei mod. ch 20 spec.:	
fascicolo da 50 esemplari	175
Mod. ch 18 - Avviso di ricevimento di assegni localizzati:	
blocco da 100 esemplari	130
Mod. ch 42-*C* - Buste per la spedizione degli assegni da vistare:	
pacchetto da 25 buste	45

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1965

Il Ministro: RUSSO

(6468)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Parma, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Parma;

Decreta:

Per la provincia di Parma, si delimitano ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comuni di Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Traversetolo, Varano de' Melegari;

comune di Albareto, per le località Buzzò, Pieve di Campi;

comune di Bardi, per le località Gravago, Gazzo, Boccolo dei Tassi, Casanuova, Noveglia, Vischeto, Faggio, Pione, Credarola;

comune di Bove, per le località Felloni, Metti, Pozzolo, Ralli, Rovina, Salvi, Franchi, Fiori, Orsi, Zermani, Pratogrande, Costapelata;

comune di Borgo Val di Taro, per le località Brunelli, Tiedoli, Belforte, Pondolo, San Vincenzo, Baselica;

comune di Corniglio, per le località Lago, Polita, Sivizzo, Agna, Beduzzo, Curatico, Miano, Prella, Petrignacola, Pugnetolo, Vestana, Signatico;

comune di Solignano, per le località Fosio, Serventi, Boio, Specchio, Marbreto, Carpadasco, Caselle, Prelerna, Oriano, Trauzzi, Bragadora, Massari;

comune di Tizzano Val Parma, per le località Albazzano, Anzolla, Capoponte, Carpaneto, La Costa, Fontanafredda, Capriglio, Pietta, Reno, Isola, Moragnano, Musiara Inferiore e Superiore, Carobbio, Verzume, Antognola;

comune di Varsi, per le località Tosca, Villora, Busi, Contile, Rocca, Pietrarada, Pessola, Lubbia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6664)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Foggia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Foggia;

Decreta:

Per la provincia di Foggia, si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Castelnuovo della Daunia, per le località Colangelo, Acquasparta, Gautunno, Poppa, Vetruro, Biase, Teresa, Frattacaruso, Venditti, Cisterna, Monachelle, Fara, Rocchione, Mazzana di Cinco, Difesa, Strettola, Piana, Misenta, Cirnelli, Scorciacapra, Passo del Bove, Toccia, Chienco, Crocella, Santa Lucia, Canale del Bosco;

comune di Lucera, per le località Fontanelle, Marchesa, Panetteria, Papaiorio, Torre Fiorentina, Sequestro e De Iulio, Feudo, Ciampone, Costa San Severo, Motticella, Capitolo, Scorciabove, Acquasalsa, Carmine Vecchio, Bozzini, Mezzanelle, Saggese, Schifata, Palmori, Villani, Motta Caroprese, Trentatre, Canale della Bufola, Cannelle, Campovasciano, Alberona, Cruste, Mezzanelle, Pampanelle, Posta di Colle, Pampana, Croce Pedone, San Marcello, Casanova, Bastia, Santa Lucia, Ponte Carlone e Selvaggio, Macchione, Ripatetta, Mandra Celone, Pavoni, Bisceglieto, Melchiorre, Donna Papa, Melandrino, Tolve, Ponticelli, Fontana Bella, Curaturo del Lino, Sant'Andrea;

comune di Manfredonia, per le località Fonte Rosa, Vernareccia, Macchia Rotonda, Coppola Chiatta, Colonnelle, Vaccareccia di Greco, Tammariciola, Mezzanone, Tavernola;

comune di Ortanova, per le località Lazzaretto, Mascitelli, Coppa Bianca, Durante, Cirillo, Ferranti, Masseria Toro, Saracino, Marchitto, Tarolla, Valle Scodella, Vigna del Trionfello, Porcareccia, Zampino, Posta della Casa, Visciola, Grassano delle Fosse, La Palata, Trionfo, Rio Morto, Santo Spirito, San Marco, San Marchitto, Bonassisi, Masseria Granatone, Masseria Mollica, San Felicita, Trionfo, Trionfello;

comune di Rignano Garganico, per le località Piano della Madonna, Grotte Nere, Grotte, Palagano, Pagliacci, Stazione San Marco, Centoquaranta, Canale di Ferro, Mezzana Grande, Coppa del Vento, Pescorosso, Lama, Piccirilli, Maranella, Saldoni, Masseriola, Lucito, Casone del Re, Iangulia, Serrillo, Stanca Vacca, Piccirella, Piccirillo, Cavallo, Serrillo, Ruticano, Villanova, Sette Penne, Mannara, Vituro, Madonna di Cristo;

comune di San Paolo Civitate, per le località Cerro, Tonnonizo, Lamia, Difensola, San Marzano, Belmonte, Riposo, Inforchia, Pozzacchio, Camerata, Forcone, Bocca del Diavolo, Favugno Vecchio, Favugno Nuovo;

comune di San Severo, per le località Signora Mascia, Ricciardello, Cutinone, Spiavento, Bocchetti, Di Nanno, Torre Gramigna, Giancalone, Cappuccini, Zassi, Collegio, San Giusto, Lamola, Sant'Andrea, Sopra Giuliani, Principe, Schiavetta, Madonna dell'Oliveto, Saldoni, Ratino, Motta del Lupo, Zanotti, Vignali, Serpente, Santa Monica, Torre dei Giunchi, Spirito Santo, Donna Colomba, Orsella, Barbaranna, San Leonardo, Zecchino, Citaforte, Pontillo, Musacchio, San Matteo, Cerro, Checchia, Mazzilli, San Ricciardi, Demanio San Ricciardi, Sant'Antonio Abate, Generale, Masseria

d'Alfonso, Chirò, Totaro, Sant'Antonino da Capo, Franceschiella, Filiasi, Fortore, San Salvatore, Colavecchia, Celentano;

comune di Torremaggiore, per le località Figurella, Ligatti, Sterparone, Sequestro, Colavecchia, Simone, Tesoro, Camerata, Pietrantonio, Pagliera, Borrelli, Mezzanone, Mezzana dei Monaci, Reinella, La Medica, Tatozzi, Vicario, Torre Fiorentina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6655)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 agosto 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Zocca (Modena).

Relazione illustrativa

Con decreto 5 maggio 1965, del Presidente della Repubblica, è stato sciolto il Consiglio comunale di Zocca e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, il dott. Millo Tarlini, direttore di ragioneria in servizio presso questa Prefettura.

Alla scadenza del termine di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del predetto Comune è tale da richiedere che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso la trattazione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, inerenti la effettuazione di lavori pubblici di notevole rilievo, attinenti segnatamente l'edilizia scolastica e la sistemazione di numerose strade interessanti le frazioni del Comune, per cui la cessazione della gestione commissariale sarebbe pregiudizievole per l'interesse della civica azienda.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in pari data, si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Modena, addì 20 agosto 1965

Il prefetto: DE VITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto 5 maggio 1965 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Zocca e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Millo Tarlini, direttore di ragioneria in servizio presso questa Prefettura;

Considerato che, venuto a scadere il termine di tre mesi, stabilito, per la durata della gestione straordinaria, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al commissario di condurre a termine la trattazione di numerosi provvedimenti di essenziale importanza per il Comune;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Zocca, affidata al dott. Millo Tarlini con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1965, è prorogata a termini di legge.

Modena, addì 20 agosto 1965

Il prefetto: DE VITO

(6477)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° settembre 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Squinzano (Lecce).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1965, è stato sciolto il Consiglio comunale di Squinzano ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il direttore di sezione dott. Roffredo Monizza.

Il predetto commissario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, la cui soluzione non può essere sospesa o ritardata senza pregiudizi per il regolare andamento della civica azienda.

E' opportuno quindi che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso ulteriormente proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione i provvedimenti di cui si è fatto cenno.

Rendendosi, pertanto, necessaria la proroga di tre mesi della gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 323, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 270.

Lecce, addì 1° settembre 1965

Il prefetto: SANTORO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164, del 5 luglio successivo, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Squinzano e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il direttore di sezione dott. Roffredo Monizza;

Considerato che il 4 settembre 1965 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Squinzano, affidata al direttore di sezione dott. Roffredo Monizza, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 4 settembre 1965.

Lecce, addì 1° settembre 1965

Il prefetto: SANTORO

(6476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 14 settembre 1965 Vallania Massimo, notaio residente nel comune di Montanaro, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Chivasso, stesso distretto.

(6813)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto ai trasporti pubblici urbani (S.T.U.) di Pordenone.

Con decreto 25 agosto 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto ai trasporti pubblici urbani (S.T.U.) esercitati dal comune di Pordenone.

(6415)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autoservizi Accomo S.a.s. di Borgomanero (Novara).

Con decreto 25 agosto 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società autoservizi Accomo S.a.s. di Borgomanero (Novara).

(6416)

Scioglimento della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Generale Esercizi Automobilistici Azienda Friulana (S.G.E.A.), con sede in Udine.

Con decreto 25 agosto 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata sciolta la Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Generale Esercizi Automobilistici Azienda Friulana (S.G.E.A.), con sede in Udine.

(6417)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Daimon », con sede in Torino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° settembre 1965, la Società cooperativa edilizia « Daimon », con sede in Torino, costituita per rogito Aldo Billia in data 12 luglio 1962, rep. 13753/6087, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dottor Lasorsa Nicola.

(6483)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Bianco », con sede in Torino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° settembre 1965, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Bianco », con sede in Torino, costituita per rogito Giovanni Picco in data 12 settembre 1962, rep. 17631, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del dott. Lasorsa Nicola.

(6482)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Livio Augusto Brandolin, nato a Monfalcone (Gorizia) il 19 settembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova il 17 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(6403)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 26 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1965, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 192, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 luglio 1963 dal prof. Riccardo Bardelli, avverso la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi, costituita presso il Provveditorato agli studi di Roma, aveva respinto il suo gravame gerarchico contro la nomina per l'insegnamento del disegno nella Scuola media, per l'anno scolastico 1962-63.

(6559)

Con decreto presidenziale del 26 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1965, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 189, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 26 aprile 1963 dalla prof.ssa Nella Marchetti Festuccia, avverso la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi costituita presso il Provveditorato agli studi di Rieti, aveva respinto il suo gravame contro la nomina per l'insegnamento del disegno presso la Scuola media n. 2 di Rieti, conferitale per il triennio 1962-65.

(6560)

Con decreto presidenziale del 26 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1965, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 191, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 agosto 1963 dalla prof.ssa Vanda Belsito contro il provvedimento 20 marzo 1963 del provveditore agli studi di Cosenza ed il conseguente atto di licenziamento, in data 22 aprile 1963, adottato nei suoi confronti dal preside della Scuola di avviamento professionale di Lago.

(6561)

Con decreto presidenziale del 26 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1965, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 190, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 maggio 1963 dal prof Rosario Paradiso, avverso il mancato conferimento dell'incarico all'insegnamento di educazione ed applicazioni tecniche nella Scuola media di Petralia Soprana, per l'anno scolastico 1962-63.

(6557)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1965, registro n. 25 Finanze, foglio n. 153, è stato respinto, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 3 aprile 1965, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal Circolo ricreativo « La Pace » di Compiobbi, frazione del comune di Fiesole (Firenze), avverso il provvedimento emesso dall'Amministrazione finanziaria per lo sgombero di un locale dell'ex « casa del fascio » di Compiobbi.

(6563)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° aprile al 30 giugno 1965

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Milano, via F. Lippi, 5/A	Bioterapico Donatello	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3963 del 3 aprile 1965	—
2	Casalpusterlengo, (Milano), via Mantovana, 2	S.I.V.A.M.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3986 del 26 aprile 1965	Trasferimento da Cornò Giovane (Milano), via Verdi, 24
3	Roma, via Nomentana, 403	Ergon	Produzione catgut sterile per uso chirurgico	Decreto n. 3987 del 12 aprile 1965	—
4	Torino, via A. Volta, 9	Marco Antonetto - Stab.ti Chimici Farm.ci S.A.S. di C. Antonetto e C.	Specialità medicinali chimiche in polveri, compresse, confetti e soluzioni in genere	Decreto n. 3988 del 5 aprile 1965	Modifica ragione sociale da Marco Antonetto Stabilimenti Chimici Farmaceutici
5	Bologna, via Pratello, 23	Fa-Bo - Farmindustria Bologna	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3990 del 5 maggio 1965	Trasferimento da via Masserenti, 256, Bologna
6	Napoli, via Battistello Caracciolo, 4	Farmaco Biochimica Charles Gerardt	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3991 del 5 maggio 1965	—
7	Milano, via Ciro Menotti, 34	Wells Farmaceutici	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3992 del 5 maggio 1965	—
8	Milano, via Meucci, 39	Dott. A. Wander	Specialità medicinale biologica « Spasmo Canulase »	Decreto n. 3993 del 14 aprile 1965	—
9	Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, 45	I.F.L.O.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3996 del 5 maggio 1965	—
10	Tavernerio (Como), via Provinciale per Lecco, n. 74	Ist. Sieroterapico Berna	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3997 del 5 maggio 1965	Trasferimento da Como, via Bellinzona, 33
11	Firenze, via Maragliano, n. 56	I.S.A.F.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3998 del 5 maggio 1965	—
12	Milano, via Accademia, nn. 26/32	Byk Gulden Pilati	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4000 del 5 maggio 1965	Modifica denominazione sociale da Soc. Ital. Prodotti Byk Gulden
13	Pisa, via Cardinale Maffi, 39	Salus	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4002 del 18 maggio 1965	—
14	Vimodrone (Milano) Strada Padana Superiore, n. 198	Aesculapius	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 4007 del 16 giugno 1965	Trasferimento da Milano, via Angera, 3
15	Mestre (Venezia), via Orlanda Ponte Pietra, 10-f	Jacopo Monico	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4009 del 12 giugno 1965	Trasferimento da Venezia, Campo S. Lio, 5653
16	Roma, via dei Glicini, 93	Laser - Lab.ri Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4010 del 12 giugno 1965	—
17	Confienza (Pavia), via Robbio	Laboratori Guieu	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4012 del 23 giugno 1965	Trasferimento da Milano, via Lomellina, 10

(4997)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° aprile al 30 giugno 1965

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Siena, via L. Vecchietta, n. 15	Ferrari Giuseppe	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3985 del 26 aprile 1965	Per rinuncia della ditta
2	Roma, via dei Glicini, 93	Ist. Chemioterapico Emiliano	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3994 del 5 maggio 1965	Per rinuncia della ditta
3	Pisa, via Torelli, 15	Corrado Bandiera & C.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3995 del 5 maggio 1965	Per rinuncia della ditta
4	Milano, via Accademia, n. 26	Dott. Pilati & C.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4001 del 5 maggio 1965	Per incorporazione della ditta nella Soc. « Byk Gulden Pilati »

(4998)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 16 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,73	624,72	624,71	624,735	624,70	624,70	624,615	624,70	624,70	624,72
$ Can.	580,18	580,10	580 —	579,90	579,10	580 —	580,10	580,05	580,05	580 —
Fr. Sv.	144,75	144,75	144,75	144,75	144,70	144,76	144,735	144,75	144,76	144,75
Kr. D.	90,36	90,37	90,38	90,40	90 —	90,37	90,395	90,36	90,37	90,37
Kr. N.	87,44	87,45	87,46	87,45	87,40	87,44	87,46	87,46	87,44	87,43
Kr. Sv.	120,83	120,91	120,90	120,955	120,85	120,86	120,96	120,86	120,86	120,85
Fol.	173,55	173,53	173,55	173,55	173,50	173,56	173,535	173,57	173,56	173,55
Fr. B.	12,58	12,59	12,5880	12,5880	12,585	12,58	12,5875	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,47	127,47	127,48	127,485	127,45	127,49	127,48	127,48	127,49	127,48
Lst.	1747,55	1748,10	1748,20	1748,10	1747,75	1747,85	1748,05	1747,85	1747,85	1747,90
Dm. occ.	155,79	155,82	155,81	155,815	155,77	155,80	155,805	155,80	155,80	155,82
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,2060	24,21	24,20	24,211	24,20	24,20	24,21
Escudo Port.	21,75	21,74	21,78	21,76	21,75	21,74	21,7925	21,75	21,74	21,75

Media dei titoli del 16 settembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	98,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,725
1 Dollaro canadese	580 —
1 Franco svizzero	144,742
1 Corona danese	90,397
1 Corona norvegese	87,455
1 Corona svedese	120,957
1 Fiorino olandese	173,542
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,482
1 Lira sterlina	1748,075
1 Marco germanico	155,81
1 Scellino austriaco	24,208
1 Escudo Port.	21,770

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1965, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 83, con il quale venne bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge del Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito col citato decreto del 17 aprile 1965, è così costituita:

Presidente:

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente del Consiglio di Stato.

Componenti:

Toro dott. Camillo, consigliere di Stato;

Landi prof. dott. Guido, consigliere di Stato;

Giannattasio dott. Carlo, consigliere di Cassazione;

Nicolò prof. avv. Rosario, ordinario di diritto privato.

Il dott. Salvatore Tribulato, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1965

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1965
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 225

(6798)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella «F» allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per

i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale; nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della scritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Reggio Emilia entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Reggio Emilia.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Reggio Emilia dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Reggio Emilia.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Reggio Emilia dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Reggio Emilia, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Reggio Emilia, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e le sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine peren-

torio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dal

documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1965
Registro n. 2, foglio n. 394

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Reggio Emilia e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - *Divisione 3ª* - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . (provincia di .) via . n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè (1) . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Reggio Emilia;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . .

(firma)
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1651)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Sentito il Comitato di cui all'art. 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero per i seguenti Paesi Angola Arabia Saudita Australia

(Stato del Queensland) - Canadà (Province dell'Alberta e del Saskatchewan) - Congo (Leopoldville) - Costa d'Avorio - Costarica - Ecuador - Etiopia - Filippine - Guatemala - Hong Kong - Iran - Jugoslavia - Kenya - Kuwait - Madagascar - Mozambico - Nuova Zelanda - Pakistan Orientale - Panama - Paraguay - Perù - Senegal - Stati Uniti d'America (Portorico) - Stati Uniti d'America (Stato di New York) - Sudan - Tanzania - Venezuela - Zambia.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che lo aspirante:

I) abbia la cittadinanza italiana e goda dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il ventunesimo anno di età e non abbia superato il trentacinquesimo. E' esclusa l'elevazione per qualsiasi motivo del predetto limite massimo di età;

III) abbia tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica;

V) sia fornito almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dalle competenti autorità italiane, o comunque riconosciuto dalle stesse autorità italiane;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) dimostri di aver fatto pratica, almeno per due anni, presso enti o ditte che esercitano attività di carattere economico, commerciale o industriale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Servizio F.A.B., redatte su carta da bollo da L. 400, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate, o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Servizio F.A.B., entro il termine perentorio di giorni novanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero del commercio con l'estero.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito;

h) gli altri titoli di valutazione posseduti (titoli, diplomi, pubblicazioni, etc.);

i) l'intendimento di recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale;

l) in quali dei Paesi sopraindicati desiderano compiere la pratica commerciale (è consentito indicare uno o più Paesi, con un massimo, tuttavia, di non più di cinque sedi);

m) in quale lingua, oltre l'inglese ed il francese, intendono sostenere la prova scritta ed orale;

n) gli eventuali titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da valere in caso di parità di merito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già usufruito di una borsa di pratica commerciale all'estero, assegnata da questa Amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale.

Art. 5.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) certificato del titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami (e nell'esame finale per quegli aspiranti che producono anche certificati di laurea);

2) certificato rilasciato dall'ente o ditta presso cui il candidato ha compiuto la pratica commerciale, come prescritto dal punto VII) del precedente art. 2. Tale certificato deve indicare la durata e la natura della pratica commerciale compiuta, con eventuale specificazione di quella relativa al commercio con l'estero.

Il certificato predetto va completato dalla Camera di commercio competente per territorio, la quale fornirà in calce al medesimo utili notizie riguardanti l'importanza e l'eventuale attività di commercio estero svolta dall'ente o ditta che ha rilasciato il certificato medesimo e dichiari la corrispondenza o meno della firma apposta sul certificato a quella del legale rappresentante dell'ente o della ditta.

Qualora la predetta Camera di commercio non possa rilasciare tali indicazioni, ciò dovrà risultare da apposita annotazione in calce al certificato;

3) certificato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del presente bando da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che gli impediscono di adattarsi al clima del Paese richiesto (o Paesi richiesti);

4) gli eventuali titoli di cui alle lettere *h*) ed *n*) del precedente art. 3.

Il Ministero si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine, oltre quello previsto dal precedente art. 3, per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non siano conformi alle prescrizioni del presente bando.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta: *a*) da un Consigliere di Stato, presidente; *b*) da un direttore generale o da altro funzionario del Ministero con qualifica di ispettore generale; *c*) da tre docenti universitari; *d*) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura, designato dal Ministero dell'industria e commercio.

Per le prove di lingue estere saranno aggregati alla Commissione insegnanti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado o altri esperti.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti dei membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), nonchè del segretario.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice fissa preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati e stabilisce il minimo dei punti per l'ammissione alle prove scritte. Il punteggio massimo per i titoli non può essere superiore a dieci punti.

Art. 8.

Le prove di esame del concorso hanno luogo in Roma. Ai candidati è data comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove medesime, non meno di venti giorni prima degli esami.

Nessun rimborso o diritto compete agli aspiranti per i viaggi dalla loro residenza alla sede di esame e viceversa, nonchè per la loro permanenza nella sede stessa.

Art. 9.

Per sostenere le prove d'esame i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza, o da un notaio.

Art. 10.

Gli esami tendenti a dimostrare soprattutto la particolare attitudine del candidato per il commercio estero — consistono in tre versioni scritte di lingue estere ed in una prova orale.

Le prove scritte sono costituite da:
1) una traduzione dall'italiano in inglese;
2) una traduzione dall'italiano in francese;
3) una traduzione dall'italiano nella terza lingua, o viceversa, secondo determinazione della Commissione esaminatrice.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione mediante affissione di apposito avviso nei locali del Ministero.

La prova orale sarà costituita da una conversazione nelle lingue oggetto delle prove scritte e da un colloquio sulle seguenti materie:
a) tecnica mercantile e bancaria;
b) geografia economica;
c) merceologia;
d) elementi di diritto commerciale;
e) elementi di diritto della navigazione;
f) elementi di economia politica;
g) norme che disciplinano il traffico commerciale con l'estero, con particolare riguardo al regime degli scambi vigenti nei confronti del Paese (o dei Paesi) per il quale è stata chiesta la borsa.

Per la tecnica mercantile e bancaria i candidati saranno particolarmente interrogati in ordine al regime monetario, alla materia dei cambi ed all'ordinamento bancario del Paese (o dei Paesi) per il quale essi hanno dichiarato di concorrere.

Per la geografia economica e per la merceologia i candidati saranno interrogati su argomenti relativi al Paese (o ai Paesi) per il quale essi hanno dichiarato di concorrere.

Il punteggio per ogni materia è espresso in decimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ha ottenuto la votazione media di almeno sette decimi e non meno di sei in ciascuna materia oggetto della prova stessa.

Art. 11.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, dalla media dei punti riportati nelle prove scritte ed orali di lingue e dalla media dei punti ottenuti nelle altre materie oggetto del colloquio di cui al precedente art. 10.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice forma graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per ciascuno dei Paesi indicati nel bando. Dette graduatorie sono approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali Viale America, E.U.R. - Roma, nel termine perentorio di venti giorni da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva, o l'iscrizione nelle liste di leva;
f) stato di famiglia;
g) elenco dei Paesi, in ordine di preferenza, qualora il candidato abbia chiesto di concorrere per più di una sede.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), f), devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi.

Per la decorrenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo si farà riferimento alla data apposta dall'ufficio postale sulla ricevuta di ritorno.

Art. 14.

Le borse sono assegnate secondo l'ordine delle graduatorie formate a norma del precedente art. 12 e delle (eventuali) preferenze espresse dai candidati.

Art. 15.

Quando concorrano speciali motivi, il Ministro per il commercio con l'estero può autorizzare i titolari delle borse a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella per la quale la borsa è stata assegnata.

Il Ministro per il commercio con l'estero può autorizzare, altresì, l'assegnazione delle borse per le sedi rimaste eventualmente vacanti ai concorrenti risultati idonei secondo l'ordine del punteggio più favorevole attribuito ai medesimi nelle varie graduatorie.

Art. 16.

La borsa ha la durata di un anno; il Ministro per il commercio con l'estero potrà, tuttavia, prolungarla per un secondo anno se, a giudizio del Comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, numero 626, il titolare della borsa sia ritenuto meritevole di tale concessione per i risultati conseguiti nell'attività di borsista. Resta in facoltà del Ministro di decidere, altresì, di far svolgere agli aggiudicatari delle borse, prima che raggiungano la sede assegnata, un periodo di tirocinio pratico non superiore a due mesi, presso gli uffici del Ministero, dello Istituto nazionale per il commercio estero e presso l'Ufficio italiano dei cambi, fissando l'importo di un assegno mensile da corrispondere ai medesimi per la durata di detto periodo.

Art. 17.

Entro tre mesi dalla data di conferimento della borsa, il titolare deve raggiungere la sede assegnatagli e presentarsi al capo della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Chi non ottempera al predetto obbligo, decade senza altro dall'assegnazione.

Art. 18.

L'ammontare di ciascuna borsa è di Lit. 3.600.000 nette pagabili in rate mensili posticipate.

Il pagamento della borsa decorre dal giorno in cui il titolare si presenta al capo della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nella sede assegnatagli.

Ai titolari delle borse viene rimborsata la spesa del viaggio in ferrovia in prima classe dal Comune di residenza abituale alla sede di destinazione; per i percorsi marittimi o aerei viene fornito direttamente il biglietto di passaggio in classe turistica.

Art. 19.

I titolari delle borse sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza del capo della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente; nelle città sedi di ufficio commerciale il controllo è esercitato per il tramite del capo di detto ufficio.

Il Ministero del commercio con l'estero si riserva comunque di esperire tutti gli altri controlli che potrà ritenere opportuni.

Art. 20.

I titolari delle borse devono tenere alto il prestigio del nome italiano all'estero con un comportamento serio e devono dimostrare una proficua operosità.

Essi hanno per compito principale quello di approfondire la conoscenza del mercato del Paese nel quale sono destinati, accertando le reali condizioni dell'interscambio, nonchè le possibilità di sviluppo dello stesso, con particolare riguardo all'incremento delle esportazioni italiane.

I titolari delle borse hanno l'obbligo di inviare, in triplice esemplare, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero del commercio con l'estero ogni tre mesi un rapporto sull'attività svolta e sulla situazione degli scambi tra il Paese di residenza e l'Italia, segnalando, in modo particolare, le notizie che possono comunque interessare l'esportazione dei prodotti nazionali.

Il Ministero ha inoltre facoltà di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti, concernenti i traffici italiani con il Paese dove essi risiedono.

I titolari della borsa possono assumere impieghi, nella sede assegnata, presso ditte italiane od estere, allo scopo di perfezionarsi nella loro pratica commerciale, sempre che la assunzione di detti impieghi non sia di pregiudizio per lo adempimento dei loro compiti di borsisti.

Nei rapporti con i terzi, essi debbono aver cura di qualificarsi unicamente come « titolare di una borsa di pratica commerciale, conferita dal Ministero del commercio con l'estero ».

Art. 21.

Qualora il titolare della borsa venga autorizzato dal Ministero ad assentarsi temporaneamente per giustificati motivi personali dalla sede assegnatagli, il Ministro esaminerà la convenienza di sospendere o meno, durante tale periodo, il godimento della borsa e di prorogarlo di un periodo uguale a quello della sospensione, sempre che il titolare si trovi all'estero; nulla è dovuto invece ai titolari delle borse per eventuali soggiorni in Italia.

Art. 22.

Il godimento della borsa cessa:

a) se il titolare abbandona la sede assegnatagli senza autorizzazione del Ministero o, nei soli casi di assoluta urgenza, della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo;

b) per motivi di demerito, o per scarso rendimento, sentito il Comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626.

Art. 23.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto viene imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(Modello della domanda, in carta bollata).

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Servizio F.A.B. - Viale America E.U.R. - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . ., chiede di partecipare al concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1965.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

c) di non aver riportato condanne penali (ovvero indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

e) di avere già prestato servizio militare (ovvero di non aver prestato servizio militare, perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

f) di essere in possesso dei seguenti altri documenti, titoli e pubblicazioni, (i candidati che non siano in possesso dei suddetti titoli omettano tale dichiarazione);

g) che intende recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale;

h) che desidera compiere la pratica commerciale in . . . . (è consentito indicare uno o più Paesi, con un massimo tuttavia di non più di cinque sedi);

i) che conosce la lingua inglese, francese e (indicare anche la terza lingua) e che intende pertanto sostenere le prove scritte ed orali in dette lingue;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da valere in caso di parità di merito (i candidati che non siano in possesso di tali titoli omettano questa dichiarazione);

m) di non aver mai usufruito di una borsa di pratica commerciale all'estero, assegnata da codesta Amministrazione;

n) di essere di sana e robusta costituzione fisica, come risulta dal certificato medico, che allega alla presente;

o) di aver fatto pratica (almeno per due anni) presso Enti o Ditte che esercitano attività di carattere economico, commerciale e industriale, come risulta dal certificato allegato (ovvero dai certificati allegati) alla presente.

A corredo della presente domanda il sottoscritto allega i seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e redatti in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 5 del bando di concorso:

(elencare i documenti).

. . . . li 1965

Firma . . . .

(Indirizzo presso cui il candidato desidera siano inviate le comunicazioni relative al concorso. Ogni variazione di indirizzo deve essere comunicata tempestivamente al Ministero).

Autentica della firma . . . .

(6220)

MINISTERO DEL BILANCIO

Concorso per titoli a trenta borse di studio

Art. 1.

E' indetto un concorso per trenta premi-acquisto, dello importo di L. 300.000 ciascuno, per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica in una delle seguenti discipline: Politica economica - Economia politica - Scienza delle finanze - Diritto costituzionale - Diritto amministrativo - Diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che conseguiranno la laurea presso le Università e gli Istituti superiori universitari italiani nelle sessioni estive e autunnali dell'anno accademico 1964-65.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio, in triplice copia ed entro e non oltre il 10 dicembre 1965, la tesi a stampa o dattiloscritta.

Ai fini del termine di cui al comma precedente fa fede la data portata dal timbro postale di arrivo.

Art. 4.

I lavori devono essere accompagnati da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato attivo politico; di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

d) elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, titoli e della tesi presentati per il concorso.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con i titoli, i documenti e la tesi.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, perverranno dopo il termine stabilito nell'art. 3, primo comma.

Dopo tale termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati.

Non è consentita, dopo il medesimo termine, la sostituzione di dattiloscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta di tre professori universitari di ruolo e di due funzionari addetti al Ministero del bilancio.

La Commissione è nominata dal Ministro per il bilancio, con apposito decreto.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio di merito per ogni candidato e assegna il punteggio in base ai seguenti criteri:

a) ogni membro della Commissione dispone di venti punti;

b) sono compresi nella graduatoria dei vincitori e degli idonei coloro che abbiano conseguito un punteggio pari ad 8/10 del totale dei punti di cui dispone la Commissione.

Art. 7.

Il Ministero del bilancio acquista i lavori dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I premi che risultino disponibili per rinuncia di taluno dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministro ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati con lo stesso punteggio, la scelta viene fatta tenendo conto degli elementi risultanti dalle certificazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del quarto comma dell'art. 4.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio si riserva la facoltà di pubblicare sia le tesi premiate che quelle non premiate che, a giudizio della Commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Roma, addì 25 marzo 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(6680)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Dichiarazione di deserzione del concorso, per titoli e colloquio, a quattro posti di ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, riservato agli assistenti ordinari delle Università, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1965.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il proprio decreto n. 230, in data 12 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965, registro n. 48 bilancio Trasporti, foglio n. 160, con cui è stato indetto un concorso, per soli titoli e colloquio, a quattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assistenti ordinari delle Università, laureati ed abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati e specializzati in ingegneria chimica), che alla data del 31 marzo 1965, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni presso le Università di appartenenza;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale numero P.2.1.1.207 del 7 giugno 1965;

Rivelato che nessuno degli aventi diritto ha presentato domanda di ammissione all'anzidetto concorso, nel termine prefisso all'art. 3 del bando;

Considerato, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per titoli e colloquio a quattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assistenti ordinari delle Università indetto con il sopracitato decreto ministeriale 12 gennaio 1965, n. 230.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1965
Registro n. 48 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 399. — BONOMI

(6795)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina di membri aggiunti alla Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1964, registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 186;

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1965, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1965, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 138;

Considerato l'opportunità di aggregare alla Commissione esaminatrice membri per gli esami orali facoltativi di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, dato che alcuni candidati hanno chiesto di sostenere esami nelle predette lingue;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi in preambolo, sono aggregati quali

membri aggiunti per gli esami orali facoltativi nelle sottonotate lingue estere, i seguenti ufficiali, particolarmente esperti nelle lingue medesime:

ten. col. CC.rc. s.p.e. Boni Giuseppe, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese;

magg. CC.rc. s.p.e. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca;

1° cap. CC.ra. s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami di lingua spagnola;

cap. AA.rs. s.p.e. Maggiora Carlo, membro aggiunto per gli esami di lingua francese.

Ai sunnominati membri aggiunti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1965
Registro n. 23 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 237

(6800)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Esami per il conseguimento della indennità speciale di 2ª lingua ai dipendenti dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, sulla indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per il conseguimento della indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165;

Art. 2.

Possono partecipare agli esami i dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, gli appartenenti alle Forze armate, e i dipendenti dai Comuni e dagli Enti e istituti di diritto pubblico operanti in provincia di Bolzano, le cui Amministrazioni abbiano deliberato la estensione al proprio personale della legge 23 ottobre 1961, n. 1165;

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame redatte su carta da bollo dovranno essere presentate nel termine di quaranta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ai capi degli uffici o ai comandi, presso cui gli interessati prestano servizio;

Art. 4.

I capi degli uffici che ricevono le domande, le trasmetteranno entro il termine di sessanta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, presso la sede di Trento o presso l'ufficio del Vice Commissario del Governo in Bolzano con l'indicazione della data di presentazione della domanda, e della carriera cui il dipendente appartiene o risulta equiparato.

Art. 5.

Le prove di esame consistono, per il personale delle carriere direttive, di concetto e equiparata e per gli ufficiali, in due traduzioni una dal tedesco in italiano e una dall'italiano in tedesco e una prova orale. I brani da tradurre vengono dettate e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Per il personale delle carriere esecutive, ausiliarie ed equiparate, per i sottufficiali e il restante personale militare, l'esame consiste in una prova orale, con versione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco e colloquio.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina delle Commissioni di esame.

Art. 7.

Il diario, la sede e la data delle prove scritte d'esame sono comunicate agli interessati almeno 20 giorni prima dell'inizio.

Art. 8.

L'esito delle prove scritte è comunicato agli interessati.

Ai partecipanti risultati idonei è altresì comunicato il calendario delle prove orali.

Art. 9.

Il giudizio finale della Commissione è dato dall'attestazione « ha superato l'esame » o « non ha superato l'esame ».

Dall'esito degli esami viene data pubblicità, nello stesso giorno e negli stessi locali in cui i concorrenti, sostengono le prove orali mediante comunicato scritto.

Art. 10.

Le risultanze degli esami vengono comunicate alle Amministrazioni di appartenenza dei singoli partecipanti, che notificano il risultato agli interessati e provvedono alla emissione dei formali provvedimenti di concessione dell'indennità di seconda lingua a favore di coloro che, avendo superato l'esame, prestino servizio in provincia di Bolzano o in uffici con competenza regionale, che hanno sede in Trento.

Trento, addì 1° settembre 1965

Il Commissario del Governo: BIANCHI

(6512)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 466 del 20 febbraio 1965, col quale si provvedeva a bandire pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Nicosia e Pietraperzia;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni operate dagli Enti ed Organi interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituito come segue:

Presidente:

Palladino dott. Remo, vice prefetto vicario della Prefettura di Enna.

Componenti:

Tumminia dott. Antonino, medico provinciale capo di Trapani;

Randazzo dott. Giovanni, medico condotto;

Galvano prof. Gaetano, primario chirurgo dell'Ospedale di Enna;
Paladino dott. Dante, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno Enna;
Farina dott. Benedetto, primario medico.

Segretario:
Balletti dott. Calogero, consigliere del Ministero della sanità Enna.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e a quello dei Comuni interessati.

Enna, addì 4 settembre 1965

Il medico provinciale: GRASSI

(6643)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4510 del 18 settembre 1964, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1963;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 201 del 23 marzo 1965, modificato con successivo decreto n. 1615 del 17 aprile 1965;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Girolami Ida in Mariotti	punti	70,29	su 120
2. Pecci Delia in Rossi	»	66,42	»
3. Torsellini Clelia in Virgili	»	63,302	»
4. Pediconi Maria Pia in Borri	»	60,384	»
5. De Angelis Biondi Maria in Costantini	»	60,33	»
6. Zorbini Vincenza in Guerrieri	»	60,258	»
7. Ascani Marisa in Passarini	»	59,45	»
8. Spurio Maria in Felicetti	»	57,879	»
9. Marchesani Mimma	punti	57,46	su 120
10. Gasperini Franca in Verdini	»	57,417	»
11. Albertini Ennia	»	56,1	»
12. Lodi Anna Maria in Ciuti	»	54,712	»
13. Peci Giovannini in Minnucci	»	52,42	»
14. Ferracuti Casilde	»	51,37	»
15. Bellucci Maria Vittoria in Antonucci	»	50,82	»
16. Graffagnino Lucia	»	50 —	»
17. Cardarelli Carmencita in Sanzini	»	47,415	»
18. Curti Palma	»	44,017	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degl annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 27 agosto 1965

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3736 in pari data col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1963;
Esaminate le domande delle concorrenti e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicato dalle candidate;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate comprese nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Girolami Ida: Ascoli Piceno, frazione Mozzano;
2) Pecci Delia in Rossi: Massa Fermana;
3) Pediconi Maria in Borri: Monte Giberto;
4) De Angelis Biondi Maria: Belmonte Piceno;
5) Zorbini Vincenza: Francavilla d'Ete;
6) Ascani Marisa: Montemonaco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 27 agosto 1965

Il medico provinciale: FACCHINI

(6514)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.